

## **PROCEDURA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING**

### **1. Obiettivo**

La Fondazione Lombardia per l'Ambiente (di seguito Fondazione o FLA) considera un compito e un dovere, connesso allo scopo dell'ente, operare in modo etico, corretto e trasparente nell'espletamento della propria attività.

Nell'ambito di questo proposito, la FLA, accanto al Codice Etico, ha adottato e mantiene aggiornato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il Modello), documenti con i quali esprime i principi valoriali e le regole organizzative che orientano la missione della Fondazione.

Tra le regole applicate, la FLA ha implementato la presente procedura che disciplina le modalità di segnalazione di illeciti e irregolarità, come definite più sotto, nonché di trattamento delle segnalazioni stesse, con particolare riferimento alla tutela del segnalante.

Questo strumento è volto a scoprire e prevenire condotte illecite poste in essere in violazione delle norme e delle regole che la Fondazione si è data e di cui richiede il rigoroso rispetto. Ci si riferisce, in particolare, al D. Lgs. n. 231/2001 e agli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza di cui alla L. n. 190/2012 e al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.

La possibilità di segnalazione, qui trattata, è indice di seria collaborazione tra la Fondazione e i suoi dipendenti e/o interlocutori; pertanto, va utilizzato con correttezza ed entro i limiti di legge.

Il sistema adottato dalla Fondazione prevede:

- un regime di segnalazione multicanale, come descritto in seguito;
- la garanzia di elevati standard di riservatezza dei contenuti delle informazioni, delle identità del segnalante e del segnalato, nonché applicazione delle tutele previste dalla normativa di settore.

### **2. Riferimenti normativi e regolamentari**

La presente procedura è adottata secondo la disciplina di cui al D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 – Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre, che regola la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Inoltre, sono state tenute in considerazione le “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” emesse dall'A.N.A.C. con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e successivamente pubblicata.

La Fondazione aveva già adottato un canale di segnalazione, prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 24/2023, che teneva in considerazione le *best practice* e le principali linee guida in materia di trasparenza e normativa *whistleblowing*, anche internazionali, tra cui:

- a) “*A best practice for whistleblowing legislation*” emanata da Transparency International nel corso del 2018
- b) “*Linee guida per la predisposizione di procedure in materia di whistleblowing*” emanate da Transparency International Italia nel 2016;
- c) “*La disciplina in materia di whistleblowing – Nota illustrativa*”, di Confindustria del gennaio 2018;
- d) “*Linee guida in materia di tutela di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d. lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*” predisposte dall’ANAC.

### **3. Destinatari della presente procedura**

La presente procedura è indirizzata a:

- tutti coloro che hanno facoltà di inviare una segnalazione (segnalanti), ovvero: a) soggetti che ricoprono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della FLA (es. componenti del Consiglio di Amministrazione, Direttore, organi di controllo); b) tutti i dipendenti, a prescindere dal relativo inquadramento contrattuale; c) coloro che operano con la Fondazione nel perseguimento dei suoi scopi (ad es. consulenti, fornitori, collaboratori);
- i facilitatori, cioè le persone fisiche che assistono un segnalante nel processo di segnalazione e che operano all'interno dello stesso contesto lavorativo e la cui assistenza deve restare riservata;
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante o di colui che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legati ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante o di colui che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo ed hanno con essa un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante o di colui che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle persone suindicate.

La tutela si applica prima, durante e dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro o collaborazione.

#### 4. Cosa segnalare

Le regole contenute nella presente procedura si applicano a tutte le segnalazioni inviate tramite i canali previsti dalla Fondazione.

Le segnalazioni possono essere suddivise in due tipologie.

Le segnalazioni whistleblowing sono quelle che riguardano esclusivamente:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- violazioni del Modello o del Codice Etico della FLA adottati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali o degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella Direttiva UE n. 1937/201, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art 325 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposte sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposte sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea.

Gli atti o i fatti oggetto di segnalazione possono, quindi, consistere in:

- i) violazioni del Modello
- ii) violazioni del Codice Etico
- iii) condotte illecite ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001
- iv) violazione delle procedure e dei regolamenti adottati dalla Fondazione
- v) comportamenti scorretti nella gestione delle attività (es. nell'ambito dei bandi)
- vi) comportamenti illeciti contrari alla normativa applicabile alla Fondazione (es. ambientale, diritto europeo, fiscale, contabilità)

Queste segnalazioni devono essere inerenti a comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività lavorativa prestata a favore della FLA.

Non saranno prese in considerazione, come oggetto di analisi e approfondimento, le mere “voci di corridoio”, i “sentito dire” nonché lamentele, rivendicazioni/istanze di carattere personale o relative ai rapporti di lavoro con i colleghi e con i superiori gerarchici.

Le segnalazioni ordinarie sono tutte quelle che non rientrano nelle segnalazioni whistleblowing per ambito soggettivo o oggettivo come definite nella presente procedura e vengono in ogni caso trattate tutelando la riservatezza dell'identità del segnalante.

## **5. Contenuto della segnalazione**

Le segnalazioni devono essere circostanziate, complete di tutti gli elementi utili alla ricostruzione e all'accertamento del fatto segnalato.

In particolare, è necessario che contengano:

- a) l'indicazione che si tratta di una segnalazione whistleblowing per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste in caso di ritorsioni; diversamente, la segnalazione viene trattata come ordinaria;
- b) le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione dell'eventuale ruolo all'interno della Fondazione, nonché il consenso a rivelare l'identità a soggetti diversi dal Gestore
- c) la descrizione chiara e completa del fatto o dei fatti oggetto di segnalazione;
- d) le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- e) le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- f) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sul fatto o sui fatti oggetto di segnalazione;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro sulla sussistenza del fatto o dei fatti segnalati.

Le segnalazioni non possono riguardare notizie prive di fondamento, informazioni che sono già di dominio pubblico in modo completo, nonché informazioni acquisite esclusivamente sulla base di indiscrezioni o voci di corridoio non attendibili.

## **6. Canali di segnalazione interni**

Secondo quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 24/2023, i canali di segnalazione sono canali propri della Fondazione che garantiscono la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta e di quelle comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto e degli eventuali documenti allegati.

I canali di segnalazione adottati dalla FLA sono i seguenti.

- 1) La **piattaforma di segnalazione dedicata**, accessibile sul sito internet della Fondazione al link <https://flanet.whistleblowing.it/>

La piattaforma di segnalazione, residente sul server di un soggetto terzo, prevede una registrazione riservata e un percorso guidato per il segnalante che consentirà allo stesso di inserire le informazioni necessarie compilando una serie di domande che permetteranno al Gestore della segnalazione di approfondire l'oggetto della stessa, anche senza creare un contatto diretto con il segnalante.

Ricevuta la segnalazione, la piattaforma genera in automatico un'informativa iniziale di conferma della ricezione e presa in carico della segnalazione stessa e fornisce un codice, attraverso il quale il segnalante potrà accedere alla piattaforma per verificare eventuali richieste di chiarimenti o verificare lo stato di valutazione della segnalazione.

Nella segnalazione va indicato un indirizzo di posta elettronica non aziendale, affinché il Gestore possa fornire riscontro al segnalante o richiedere eventuali integrazioni.

Il Gestore procede ad inserire a sistema la segnalazione entro 7 giorni dalla ricezione della stessa.

- 2) Le **segnalazioni orali**, tramite richiesta di un incontro in presenza con il Gestore, nel corso del quale potrà essere raccolta la segnalazione con eventuale relativa documentazione a sostegno. Questo incontro deve essere fissato entro un termine ragionevole.
- 3) Le **segnalazioni rilevanti ai soli fini del D. Lgs. n. 231/2001**, fuori dal perimetro applicativo del D. Lgs. n. 24/2023, oppure nel caso in cui ricorra un conflitto di interessi rispetto al R.P.C.T. (es. è quest'ultimo oggetto di segnalazione), possono essere inviate tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'Organismo di Vigilanza della Fondazione, avv. Alberto Capitani, Viale Bianca Maria n. 23, 20122 Milano, oppure richiedendo appuntamento con l'Organismo di Vigilanza scrivendo a [odv@flanet.org](mailto:odv@flanet.org), utilizzando un account personale e lasciando un recapito non lavorativo.

## **7. Il Gestore della segnalazione**

Così come previsto dall'art. 4 comma 4 del D. Lgs. n. 24/2023, il soggetto che riceve ed ha il compito di trattare e gestire le segnalazioni è il R.P.C.T., nella persona del dott. Fabrizio Piccarolo.

In accordo con le normative di riferimento, per il flusso di gestione delle segnalazioni, in quanto rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, il Gestore può coinvolgere anche l'Organismo di Vigilanza monocratico, nominato sempre ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 nella persona dell'avv. Alberto Capitani, professionista esterno alla FLA, il quale garantisce, al pari del Gestore, ogni tutela di riservatezza dell'identità del segnalante.

Il Gestore dispone di poteri ispettivi, può accedere alla documentazione utile per il caso e ha il potere di chiedere la collaborazione delle funzioni interne della FLA che ritengano più qualificate al fine di svolgere le necessarie verifiche.

Medesimi poteri e facoltà stanno in capo anche all'Organismo di Vigilanza, qualora coinvolto nella gestione di una segnalazione.

Non verranno comunicati gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del segnalato.

## **8. Gestione delle segnalazioni**

Ricevuta la segnalazione, il Gestore verifica se sia corredata da tutti gli elementi necessari per valutarne la fondatezza.

Attraverso l'utilizzo della piattaforma tramite il codice di accesso generato, è prevista la possibilità di interlocuzione tra segnalante e Gestore al fine di approfondire i temi oggetto di comunicazione e per eventuali richieste di integrazione, nonché monitorare lo stato di avanzamento della gestione della segnalazione.

L'eventuale perdita del codice non ha effetti, nel senso che la segnalazione continua ad essere processata dal Gestore; tuttavia, non sarà possibile accedere alla piattaforma e, dunque, ove si ritenga di dover fornire nuove informazioni o avere aggiornamenti, occorrerà aprire una nuova segnalazione.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 24/2023, entro il termine di 3 mesi dall'avviso di ricevimento o entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dall'invio della segnalazione, il Gestore deve fornire un riscontro al segnalante, fatti salvi gli obblighi di riservatezza.

La procedura prevede quindi:

- Notifica al segnalante, entro 7 giorni dalla ricezione, della presa in carico della segnalazione da parte del Gestore
- Classificazione della segnalazione (whistleblowing oppure ordinaria) e avvio dell'istruttoria
- Riscontro al segnalante, da parte del Gestore, entro 3 mesi.

Vengono effettuate tempestivamente tutte le verifiche del caso, comprensive dell'eventuale audizione del segnalante qualora non fosse anonimo, e nel caso in cui la segnalazione risultasse fondata verranno informati gli organi competenti della Fondazione affinché siano intraprese opportune azioni e provvedimenti.

Il Gestore, nello svolgimento delle attività di verifica sulla fondatezza della segnalazione, ha accesso a tutte le informazioni necessarie e può interessare uffici interni o terzi, avendo sempre cura, in questi casi, di omettere qualsiasi dato che possa ricondurre, anche indirettamente, all'identità del segnalante ed anche del segnalato, per quest'ultimo laddove non strettamente necessario ai fini del trattamento della segnalazione. Il Gestore provvede sempre a oscurare i dati personale di tutti i soggetti la cui identità deve essere riservata.

All'esito dell'istruttoria, il Gestore redige una relazione che può comportare come esito, a titolo esemplificativo:

- a) l'archiviazione della segnalazione per irrilevanza o insufficienza degli elementi;

- b) la proposta di modifica del Modello, del Codice Etico o di procedure e protocolli interni;
- c) proposta di avvio di azioni o provvedimenti a carico del segnalato laddove fossero provati l'irregolarità o l'illecito;
- d) proposta di avvio di azioni o provvedimenti a carico del segnalante in caso di segnalazione non fondata, non veritiera ed effettuata con dolo o colpa grave.

Una volta chiusa l'istruttoria, il segnalante verrà informato dell'esito.

## 9. Canali di segnalazione esterni

È possibile effettuare la segnalazione anche mediante i seguenti canali esterni:

- i) all'**Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)** sul canale attivato sul sito istituzionale [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it);
- ii) tramite **Divulgazione Pubblica**, cioè rendendo di pubblico dominio le informazioni oggetto di segnalazione tramite mezzi di stampa o comunque di diffusione, anche elettronica, in grado di raggiungere un elevato numero di persone.

La segnalazione esterna può essere effettuata solo al ricorrere di una delle seguenti circostanze:

- i canali di segnalazione interni non sono attivi o non sono funzionanti;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e questa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la segnalazione presso i canali interni, non verrebbe garantita una efficace gestione oppure la segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La protezione per chi effettui una divulgazione pubblica sussiste quando:

- 1) il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste per le segnalazioni interne ed esterne e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla normativa in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- 2) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- 3) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

## 10. Casi particolari

**(A) Segnalazioni anonime:** si tratta di segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante.

Allo scopo di promuovere il massimo utilizzo dei canali istituiti, FLA gestisce le segnalazioni anonime come ordinarie purché circostanziate e non aventi un mero intento diffamatorio.

Non trovano applicazione le garanzie e tutele previste per segnalazioni whistleblowing, se non nel caso in cui il segnalante dovesse successivamente essere identificato e dovesse subire una ritorsione.

In ogni caso, si incoraggia il ricorso a segnalazioni nominative, ricordando che le modalità di gestione sono state progettate al fine di garantire la massima riservatezza di chi segnala, nel pieno rispetto della normativa vigente.

**(B) Segnalazioni ricevute da soggetti diversi dal Gestore:** nell'ipotesi in cui una segnalazione sia ricevuta da un soggetto diverso dal Gestore, è onere del ricevente garantire la piena riservatezza, contattare immediatamente il Gestore, trasmettere a quest'ultimo la segnalazione entro 7 giorni dandone avviso al segnalante ed eliminarla dai propri dispositivi.

## 11. Tutela dei segnalanti e dei colleghi

Il D. Lgs. n. 24/2023 prevede, per i segnalanti, i facilitatori e i soggetti coinvolti nella segnalazione, la tutela contro qualsiasi atto ritorsivo, vessatorio, discriminatorio, posto in essere in modo diretto o indiretto per motivi collegati alla segnalazione.

Per ritorsione la norma intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità contabile o giudiziaria, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La FLA ha quindi implementato la piattaforma in modo da garantire il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

In particolare, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 24/2023, possono costituire ritorsioni:

1. licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
2. retrocessione di grado o mancata promozione;
3. mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
4. sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
5. note di merito negative o referenze negative;
6. adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
7. coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;



8. discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
9. mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
10. mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
11. danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
12. inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
13. conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
14. annullamento di una licenza o di un permesso;
15. richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;
16. pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
17. valutazione della performance artatamente negativa;
18. revoca ingiustificata di incarichi;
19. ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
20. reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi);
21. sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.

La tutela trova applicazione al ricorrere delle seguenti condizioni:

1. al momento della segnalazione o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e ricadessero nell'ambito di applicazione della cd. normativa whistleblowing;
2. la segnalazione o la divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto delle modalità descritte nella presente procedura.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o a denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

La predetta tutela si applica ai segnalanti e si estende ai seguenti soggetti:

- i facilitatori;
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha

sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

- i colleghi di lavoro della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico (ad es. rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione, di consulenza, di fornitura etc.) non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La tutela non trova applicazione nei casi in cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei di casi di dolo o colpa grave.

## **12. Altri principi relativi alle segnalazioni**

In relazione alla gestione delle segnalazioni:

- è vietato porre in essere comportamenti volti ad ostacolare una segnalazione;
- è vietato effettuare segnalazioni manifestamente infondate e/o effettuate in mala fede, con fini diffamatori o calunniosi;
- tutti i soggetti coinvolti devono svolgere i propri compiti con indipendenza, garantendo una gestione delle segnalazioni accurata ed efficiente;
- l'identità del segnalante deve sempre rimanere riservata, così come le informazioni relative alla segnalazione;

- i soggetti segnalati sono tutelati per quanto attiene alla confidenzialità delle segnalazioni che li riguardano e alle indagini svolte, e per la protezione da eventuali segnalazioni ritorsive e/o diffamatorie;
- il canale adottato garantisce che non vi siano dispersioni, trasmissioni o alterazioni delle informazioni immesse;
- i diritti e i mezzi di ricorso previsti dal D. Lgs. n. 24/2023 non possono essere oggetto di rinuncia o limitazione in conseguenza di accordi, regimi forme o condizioni di lavoro.

### **13. Provvedimenti disciplinari**

La Fondazione prevede l'applicazione del sistema disciplinare per le violazioni delle disposizioni in materia di segnalazione di illeciti, in particolare a carico del segnalante per i casi di abuso dello strumento e nei confronti dei segnalati laddove venissero accertati gli illeciti comunicati.

Per i dipendenti e i dirigenti, verrà applicato il CCNL di riferimento (Terziario). Per i soggetti esterni, sono attivate clausole contrattuali e di legge a tutela della Fondazione.

Per gli amministratori e l'organo di controllo sono prese le iniziative di competenza ai sensi dello Statuto e della normativa vigente.

### **14. Protezione dei dati e archiviazione delle segnalazioni**

La piattaforma permette l'archiviazione delle segnalazioni e della documentazione eventualmente allegata in conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

La Fondazione, quale Titolare del trattamento, assicura che le l'attività legata al trattamento delle segnalazioni sia svolta in coerenza alle prescrizioni del Reg. UE 679/2016 (GDPR) e delle norme nazionali applicabili.

L'identità del segnalante, e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, non possono essere rivelate senza il consenso espresso del segnalante medesimo.

Il Gestore della segnalazione è formalmente incaricato del trattamento dei dati personali con lettera di designazione ai sensi dell'art. 29 del GDPR e istruzioni conseguenti per il corretto trattamento dei dati medesimi e le indicazioni delle misure di sicurezza da applicare.

La piattaforma di segnalazione, residente sul server di un soggetto terzo, è dotata di misure tecniche di sicurezza come previsto dall'art. 32 del GDPR, e prevede una registrazione riservata e l'utilizzo della crittografia. Il fornitore della piattaforma ha sottoscritto l'accordo sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con il quale si impegna a rispettare le istruzioni fornite dal Titolare e ciò anche in caso di eventuale sub-affidamento.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR (accesso ai dati personali, a rettificarli, a ottenere la cancellazione o il diritto all'oblio, alla limitazione al trattamento, alla portabilità dei dati personali e quello alla opposizione al trattamento) possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, attraverso i canali indicati nelle informative ai sensi dell'art. 13 del GDPR e rese disponibili tramite il canale di segnalazione.

In conformità alla normativa di settore, le segnalazioni e la eventuale altra documentazione prodotta in corso di istruttoria vengono archiviate e conservate nel rispetto del principio di riservatezza e conservate per il tempo necessario alla gestione della segnalazione stessa.

La segnalazione è conservata per il tempo necessario al suo trattamento fino ad un massimo di 5 anni dalla comunicazione dell'esito al segnalante. La documentazione è conservata dal Gestore.